

Legge Regionale 21 marzo 2013, n. 8

Modifiche alle leggi regionali 10/2003 e 69/2012.

(BURC n. 6 del 16 marzo 2013, supplemento straordinario n. 2 del 28 marzo 2013)

Art. 1

(Modifica all'articolo 14, [l.r. 69/2012](#))

1. L'articolo 14 della [legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013) è abrogato.
2. Le disposizioni sostituite dall'abrogato articolo 14 della [l.r. 69/2012](#) rivivono nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla predetta [l.r. 69/2012](#).

Art. 2

(Modifica all'articolo 16, [l.r. 10/2003](#))

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della [legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#) (Norme in materia di aree protette) è aggiunto il seguente comma:
«10bis. La partecipazione alla Comunità del Parco è onorifica e non dà luogo al rimborso delle spese».

Art. 3

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.